

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPEDENTI PER COLPA GRAVE

stipulata tra

(il Contraente)

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Soc. coop.

Via Torre Verde, 21 – 38100 TRENTO

P. I.V.A. n. 01533550222

e

(Impresa Assicuratrice)

.....

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 30.06.2010
alle ore 24.00 del 30.06.2014 S.T.R.

rateazione annuale al 30.06 di ogni anno

INDICE

DEFINIZIONI	4
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO	6
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	6
Art. 2 - Altre assicurazioni	6
Art. 3 - Pagamento del premio	6
Art. 4 - Durata del Contratto - Recesso	6
Art. 5 - Recesso del contratto in caso di sinistro - Rinuncia	6
Art. 6 - Oneri fiscali	6
Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione	6
Art. 8 - Foro competente	6
Art. 9- Rinvio alle norme di legge	6
Art. 10 - Aggravamento del rischio	6
Art. 11 - Diminuzione del rischio	7
Art. 12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	7
Art. 13 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio	7
Art. 14 - Interpretazione del contratto	7
Art. 15 - Forma delle comunicazioni	7
Art. 16 - Coassicurazione e delega	7
Art. 17 - Clausola Broker	8
.....	9
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI – COLPA GRAVE	9
Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione: Responsabilità Civile Patrimoniale	9
18.1 - Responsabilità Civile verso Terzi	9
18.2 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile	9
Art. 19 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi	9
Art. 20 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale	9
Art. 21 - Legittimazione	9
Art. 22 - Limiti di Indennizzo - Franchigia	10
Art. 23 - Rischi esclusi dall'assicurazione	10
Art. 24 - Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva)	10
Art. 25 - Estensione territoriale	11
Art. 26 - Persone non considerate terzi	11
Art. 27 - Cessazione dell'assicurazione	11
Art. 28 - Vincolo di solidarietà	11
Art. 29 - Attività di rappresentanza	11
Art. 30 - Sinistri in serie	11
Art. 31 - Copertura sostituti	11
Art. 32 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008	11
Art. 33 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003	11
Art. 34 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali	12
Art. 35 - Copertura a "Secondo Rischio"	12
Art. 36 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici	12
36.1. Definizione Addizionale	12

36.2. Clausola addizionale all' Art.18 "Oggetto dell' Assicurazione"	12
36.3. Esclusioni Addizionali	13
36.4. Condizioni Aggiuntive	13
Art. 37 - Condizioni addizionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Legali	13
37.1. Definizione Addizionale	13
37.2. Clausola alternativa all' Art.18 "Oggetto dell' Assicurazione"	13
Art. 38 - Condizioni addizionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale per Attività Istituzionali svolte dai dipendenti al di fuori dell'orario di servizio	14
38.1. Definizione Addizionale	14
38.2. Clausola alternativa all' Art.18 "Oggetto dell' Assicurazione"	14
38.3. Clausola di parziale modifica all' Art. 39 "Disciplina delle adesioni e Regolazione premio"	14
Art. 39 – Disciplina delle adesioni e Regolazione premio	14
Art. 40 - Calcolo del premio	15
Art. 40.1. – Premi annuo lordo	15
Art. 40.2. - Premio annuo lordo addizionale per Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio	15
Art. 41 - Condizione aggiuntiva – facoltativa	16
APPENDICE 1	17
D I C H I A R A	17

Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia copre i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

CONTRAENTE: il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop. che stipula la polizza per conto dei singoli **Assicurati**.

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE: il Comune, l’Unione dei Comuni, il Consorzio tra Comuni, il Comprensorio e/o la Comunità di Valle, l’A.S.U.C. Amministrazione Separata Usi Civici, il Consorzio di Vigilanza Boschiva, le Comunità Montane, le Aziende Speciali.

ENTE DI APPARTENENZA: l’Ente facente parte della **Pubblica Amministrazione** con il quale il **Dipendente/amministratore** della **Pubblica Amministrazione** abbia un rapporto di servizio o un mandato.

ASSICURATO: Il singolo **Dipendente/Amministratore**, così come definito.

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell’**Ente di appartenenza** o sia a questo collegata da rapporto di lavoro o servizio anche quando comandata presso Enti o comandata da parte di altri Enti o utilizzata in convenzione, a reggenza o a scavalco.

STRATORE: qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all’**Ente di appartenenza** in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’ Assicurato stesso;

ASSICURATORI:

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione

DELEGATARIA: l’Impresa Assicuratrice che emette e gestisce il contratto anche a nome delle Coassicuratrici

POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione

PREMIO: la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici

si configura un **Sinistro** quando l’**Assicurato**, per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione**, riceve una **richiesta di risarcimento** per la quale è prestata l’assicurazione

RICHIESTA DI

RISARCIMENTO:

- qualsiasi procedimento giudiziario intentato contro l’**Assicurato** al fine di imputare allo stesso una responsabilità, con esplicita richiesta di risarcimento economico;
- qualsiasi richiesta scritta pervenuta all’**Assicurato** con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;

qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di **Danni Materiali**.

la responsabilità che possa gravare sull'**Assicurato** nel corso dell'esercizio delle sue funzioni ed attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per **Perdite Patrimoniali** arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.

RESPONSABILITÀ

AMMINISTRATIVA: la responsabilità gravante sull'**Assicurato** che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**, abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** alla **Pubblica Amministrazione** o allo Stato.

RESPONSABILITÀ

AMMINISTRATIVA -

CONTABILE:

la **Responsabilità Amministrativa** sopra definita, gravante sull'**Assicurato** quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

la somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

la massima esposizione degli **Assicuratori** per ogni **Sinistro**.

il periodo che ha inizio e termine alle date indicate nel frontespizio della polizza.

il **Periodo di Assicurazione** corrisponde separatamente a ciascuna annualità della **Durata del Contratto**, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo **Periodo di Assicurazione** ha effetto alla data e all'ora d'inizio della **Durata del Contratto**.

PERIODO DI

EFFICACIA:

il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della **Durata del Contratto**.

BROKER: Inser SpA quale mandatario incaricato della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società delegataria e dalle coassicuratrici

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se l'**Assicurato** non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Durata del Contratto - Recesso

Il presente contratto ha durata di cinque anni, con inizio dalle ore 24.00 del 30.06.2010 e scadenza al 30.06.2014, con scadenze annuali poste al 30.06 di ogni anno. senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà del Contraente richiedere agli Assicuratori, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni.

Il Contraente ha comunque la facoltà di recedere dalla presente polizza ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

Art. 5 - Recesso del contratto in caso di sinistro - Rinuncia

Gli Assicuratori rinunciano al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli Assicuratori.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni devono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello di Trento.

Art. 9- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Art. 11 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** quale definito in questa polizza, l'**Assicurato** deve farne denuncia per iscritto agli **Assicuratori** oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il **Periodo di Assicurazione** comporta la perdita del diritto dell'**Assicurato** all'**Indennizzo**.

Resa la denuncia, l'**Assicurato** è tenuto a fornire agli **Assicuratori** tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli **Assicuratori**, l'**Assicurato** non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare **Danni**, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 13 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La società all'accensione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenze annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddivisi:

1. sinistri denunciati;
2. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
3. sinistri liquidati (con indicazione importo liquidato);
4. sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente e/o Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 15 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e/o Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato agli Assicuratori oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 16 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto allegato.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza alla presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente/Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del C.C., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 17 - Clausola Broker

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è INSER SPA

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato INSER SPA sono in misura del 11%.

RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI – COLPA GRAVE

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione: Responsabilità Civile Patrimoniale

18.1 - Responsabilità Civile verso Terzi

- a) L'Assicurazione è prestata per la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'**Assicurato** stesso debba rispondere ai sensi di legge.
- b) La garanzia di cui al comma a) comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- c) Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi da **Sinistri** conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Efficacia** come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

18.2 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile

- a) Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per **Perdite Patrimoniali** cagionate alla **Pubblica Amministrazione** e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla **Pubblica Amministrazione** in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
- b) La garanzia è estesa all'azione di rivalsa esperita dalla **Pubblica Amministrazione** che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dall'**Assicurato** stesso, da solo o in concorso con altri.
- c) Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi da **Sinistri** attinenti ad azioni di rivalsa da parte della **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Efficacia** come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge e le condizioni e norme di questa polizza.

Art. 19 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'Art. 18.1 comprende le **Perdite Patrimoniali** sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 20 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 21 - Legittimazione

Si prende atto che la presente polizza viene stipulata dal Soggetto giuridico indicato nel frontespizio a favore degli **Assicurati**.

Tale Soggetto assume pertanto la veste di **Contraente**, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso dell'**Assicurato** che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

Art. 22 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **massimale di € 5.000.000,00 per ciascun sinistro con il limite di:**

- € 1.750.000,00 per singola persona fisica di cui alle categorie a) Amministratori e Sindaco, b) Consiglieri, c) Segretario/Dirigenti, d) Responsabili Atti Gestionali, e) Responsabili Atti Gestionali dell'ufficio tecnico e/o progettisti dipendenti;

- € 1.000.000,00 per singola persona fisica di cui alla categoria f) Dipendenti.

In caso di corresponsabilità tra più **Assicurati** nello stesso **Sinistro**, gli **Assicuratori** risponderanno fino e non oltre il massimale indipendentemente dal numero degli **Assicurati** coinvolti.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una **franchigia a carico dell'Assicurato di € 500,00**.

Art. 23 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativi a:

- a) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo salvo quanto precisato al secondo comma dell'Art 18.1 che precede;
- b) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra **Assicurato** ed **Ente di Appartenenza** dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- c) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- d) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- e) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui al D. Lgs 209/2005 – Titolo X;
- f) richieste di risarcimento già note all'**Assicurato** prima della data d'inizio della **Durata del Contratto**;

nonché per i **Danni**:

- g) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- m) derivanti dal mancato raggiungimento delle finalità o degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza.

Art. 24 - Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da Amministratori, Dipendenti purché tali richieste siano regolarmente denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo (garanzia retroattiva illimitata).

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione, purché gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia, e sempre che l'Assicurato non abbia successivamente stipulato altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi (garanzia ultrattiva).

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione della durata del contratto, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro.

Art. 25 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Art. 26 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'**Assicurato** e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art 29 che segue.

Art. 27 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 24 della presente polizza, l'assicurazione termina in caso di cessazione dell'**Assicurato** dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 28 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'**Assicurato**. In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

Art. 29 - Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli **Assicurati** in rappresentanza e su mandato dell'**Ente di appartenenza** in uno o più organi collegiali di enti pubblici, a partecipazione pubblica o privati.

Art. 30 - Sinistri in serie

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** regolarmente denunciato agli **Assicuratori** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

Art. 31 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di un **Assicurato**, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del **Premio** relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 32 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008

Sempre che l'**Assicurato** sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall'**Assicurato** in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura é pienamente operante anche a favore di quegli **Assicurati** che non abbiano seguito un idoneo corso, nel caso in cui tale corso non venga loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo 81/2008.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 33 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate

dall'**Assicurato** a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi.

Art. 34 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli **Assicuratori** assumono fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi concordemente designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 35 - Copertura a "Secondo Rischio"

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi **Danni**, si applica il disposto dell'Art. 2 che precede e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", cioè a coprire quella parte dei **Danni** e delle spese che eccederà il **Massimale** o i **Massimali** previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del **Massimale** stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.

Art. 36 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici

Nel caso in cui l'**Assicurato**, così come definito, fosse un **Dipendente Tecnico** come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 23 a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

36.1. Definizione Addizionale

Dipendente Tecnico:

qualsiasi **Dipendente**, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze o che abbia un rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione** e che svolge attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della **Pubblica Amministrazione**, compresa la predisposizione e sottoscrizione del progetto, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori, e/o esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento, o il personale di supporto al Responsabile del Procedimento.

36.2. Clausola aggiuntiva all'Art.18 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** e **Danni Materiali** involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, ed alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Tecnico** come definito.

La garanzia si intende altresì estesa a coprire la **Responsabilità Amministrativa - Contabile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate allo Stato, e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Tecnico** come definito.

36.3. Esclusioni Aggiuntive

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- a) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del **Dipendente Tecnico** o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- b) i maggiori costi conseguenti alle varianti di cui all'Articolo 132, comma 1, lettera e) del D.L. n.163/2006;

36.4. Condizioni Aggiuntive

L'Assicurazione si intende operante anche per i **Sinistri** derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal d.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione;
- c) l'attività di Responsabile del Procedimento
- d) le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:
 - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 37 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Legali

Nel caso l'**Assicurato**, così come definito, fosse un **Dipendente Legale** come di seguito definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

37.1. Definizione Aggiuntiva

Dipendente Legale:

qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**.

37.2. Clausola alternativa all'Art.18 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza é prestata per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, ed alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni in qualità di **Dipendente Legale** come definito.

La garanzia si intende altresì estesa per coprire la **Responsabilità Amministrativa – Contabile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati allo Stato, e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Legale** come definito.

Art. 38 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale per Attività Istituzionali svolte dai dipendenti al di fuori dell'orario di servizio

Nel caso l'**Assicurato**, così come definito, svolgesse **Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio** come di seguito definite, autorizzate dall'ente di appartenenza in base alle disposizioni vigenti, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

38.1. Definizione Aggiuntiva**Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio:**

- 1) partecipazioni a Commissioni di collaudo di opere o lavori pubblici (o privati realizzati mediante finanziamento pubblico o da parte di Società partecipate pubbliche) per conto di altri Enti (pubblici o privati)
- 2) altri incarichi conferiti da altri Enti (pubblici, privati finanziati da una Pubblica Amministrazione, Società a partecipazione pubblica) per consulenze o per partecipazioni a Commissioni di gara o di concorso o ad altre Commissioni presso l'Ente conferente e in generale prestazioni occasionali per collaborazioni o consulenze su incarico di altri soggetti diversi dall'Ente di appartenenza.

38.2. Clausola alternativa all'Art.18 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza é prestata per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, ed alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di **Dipendente** che svolge **Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio** come definito.

La garanzia si intende altresì estesa per coprire la **Responsabilità Amministrativa – Contabile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati allo Stato, e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di **Dipendente** che svolge **Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio** come definito.

38.3. Clausola di parziale modifica all'Art. 39 "Disciplina delle adesioni e Regolazione premio"

A parziale deroga dell'art. 39 "Disciplina delle adesioni e Regolazione premio" il premio lordo relativo indicato all'art. 40 si intende quale premio minimo indipendentemente dalla data di adesione dei singoli aderenti.

Art. 39 – Disciplina delle adesioni e Regolazione premio

Ogni Assicurato dovrà manifestare all' **Ente di appartenenza** la propria adesione alla polizza versando il relativo premio, come indicato all'art. 40.

La garanzia avrà effetto dalla ore 24.00 della data di protocollo riportata sul Modulo di Adesione da parte dell'Ufficio Personale dell'**Ente di appartenenza**.

Limitatamente alla prima annualità assicurativa le adesioni raccolte e protocollate dall'Ufficio Personale fino al 31.08.2010 saranno automaticamente in garanzia dalla data di effetto del 30.06.2010.

L'adesione si intende valida per l'intera durata della polizza, salvo disdetta da inviarsi da parte dell'Assicurato entro tre mesi dalla scadenza annuale del contratto all'Ufficio Personale dell'**Ente di appartenenza**.

Le adesioni pervenute nel secondo semestre saranno regolate al 50% del premio procapite annuo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza.

In caso di sinistro l'Assicuratore si riserva la facoltà di verificare l'adesione chiedendo copia della scheda all'Ufficio Personale dell'Ente di appartenenza e di accertare l'avvenuto addebito a carico dell'Assicurato.

Art. 40 - Calcolo del premio

Art. 40.1. – Premi annuo lordo

CATEGORIE		PREMIO ANNUO LORDO PROCAPITE
a)	Sindaco, Presidente ed Assessori	€
b)	Consiglieri: Presidente del Consiglio, Consiglieri, Presidenti circoscrizionali	€
c)	Segretario e/o Dirigenti	€
d)	Responsabili Atti Gestionali: vi sono ricompresi i Capi ufficio amministrativi, gli avvocati, i dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento di attività tecnica inferiore ad € 2.000,00, il personale con area direttiva	€
e)	Responsabili atti gestionali dell'ufficio tecnico e/o progettisti dipendenti: risultano inclusi i Capi Ufficio Tecnici (quindi quelli dei servizi viabilità, reti, gestioni strade e parchi, mobilità, edilizia pubblica, gestione fabbricati), i dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento di attività tecnica superiore ad € 2.000,00	€
f)	Dipendenti: tutti gli altri dipendenti	€

Art. 40.2. - Premio annuo lordo addizionale per Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio

CATEGORIE		PREMIO ANNUO LORDO PROCAPITE
1)	partecipazioni a Commissioni di collaudo di opere o lavori pubblici (o privati realizzati mediante finanziamento pubblico o da parte di Società partecipate pubbliche) per conto di altri Enti (pubblici o privati)	€*
2)	altri incarichi conferiti da altri Enti (pubblici, privati finanziati da una Pubblica Amministrazione, Società a partecipazione pubblica) per consulenze o per partecipazioni a Commissioni di gara o di concorso o ad altre Commissioni presso l'Ente conferente e in generale prestazioni occasionali per collaborazioni o consulenze su incarico di altri soggetti diversi dall'Ente di appartenenza.	€*

* Premio minimo annuo lordo

Art. 41 - Condizione aggiuntiva – facoltativa

Garanzia Postuma (da richiedere espressamente al termine del periodo di ultrattività)

Viene concessa all'Assicurato la facoltà di richiedere alla Società al termine del periodo di ultrattività, previo pagamento di un premio aggiuntivo di € 500,00, di poter usufruire della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento che gli potessero pervenire nei cinque anni successivi alla cessazione del periodo di ultrattività già previsto dal presente contratto di assicurazione, purché le stesse siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia, e sempre che l'Assicurato non abbia successivamente stipulato altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi (garanzia ultrattiva).

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione della durata del contratto, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

.....

.....

APPENDICE 1

DISCIPLINA DELLE ADESIONI

Per aderire al presente contratto l'Assicurando dovrà:

- completare e sottoscrivere il Modulo d'Adesione inoltrandolo all'Ufficio Protocollo dell'**Ente di appartenenza** che provvederà alla protocollazione dello stesso;
- corrispondere il relativo premio.

La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilita come segue:

- dalle ore 24 del giorno di protocollazione del Modulo di Adesione da parte dell'Ufficio Personale dell'**Ente di appartenenza**.

MODULO DI ADESIONE E DELEGA PER L'ASSICURAZIONE DELLA:

RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - COLPA GRAVE

COMPAGNIA

POLIZZA N. (EFFETTO - SCADENZA)

Il sottoscritto amministratore/consigliere

..... nato a
il,

oppure

Il sottoscritto dipendente nato a
..... il, matricola n., inquadrato nella figura
professionale/qualifica di....., assegnato alla
seguente struttura, con rapporto di lavoro a
tempo (contrassegnare) : **indeterminato** **determinato/supplente,**

LETTA

la polizza relativa all'assicurazione della responsabilità civile patrimoniale colpa grave

D I C H I A R A

di voler aderire alla **copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale colpa grave** per il periodo 30.06.2010 – 30.06.2014 alle condizioni previste nella sopra citata polizza – che si intende dunque sottoscritta con la presente - e nella predetta nota informativa;
di appartenere ad una delle sotto indicate categorie/sottocategorie di personale (contrassegnare in corrispondenza):

- | | |
|--|-------------------------------|
| A) amministratori e Sindaco | premio lordo annuo Euro |
| B) consiglieri | premio lordo annuo Euro |
| C) segretario/dirigente | premio lordo annuo Euro |
| D) responsabili atti gestionali | premio lordo annuo Euro |
| E) responsabili atti gestionali dell'ufficio
tecnico e/o progettisti dipendenti | premio lordo annuo Euro |
| F) restante personale | premio lordo annuo Euro |

di voler aderire **all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale per Attività Istituzionali svolte dai dipendenti al di fuori dell'orario di servizio** per il periodo 30.06.2010 – 30.06.2014 alle condizioni previste nella sopra citata polizza – che si intende dunque sottoscritta con la presente - e nella predetta nota informativa.

L'adesione è relativa alla seguente attività:

- | | |
|---|---|
| 1) partecipazioni a Commissioni di collaudo di opere o lavori pubblici (o privati realizzati mediante finanziamento pubblico o da parte di Società partecipate pubbliche) per conto di altri Enti (pubblici o privati) | premio minimo annuo lordo
Euro |
| 2) altri incarichi conferiti da altri Enti (pubblici, privati finanziati da una Pubblica Amministrazione, Società a partecipazione pubblica) per consulenze o per partecipazioni a Commissioni di gara o di concorso o ad altre Commissioni presso l'Ente conferente e in generale prestazioni occasionali per collaborazioni o consulenze su incarico di altri soggetti diversi dall'Ente di appartenenza. | premio minimo annuo lordo
Euro |

di autorizzare l'Ente di appartenenza alla comunicazione dei dati personali necessari per l'esecuzione e la gestione del contratto agli Assicuratori e al Broker incaricato,

DELEGA

ai predetti fini l'Ente di appartenenza, a versare al Broker, incaricato dal Contraente, il premio lordo annuale indicato che il sottoscritto dipendente/amministratore/consigliere provvede a corrispondere all'Ente stesso.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DIPENDENTE/AMMINISTRATORE

.....

.....